

Diocesi di Conversano-Monopoli

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Statuto

Costituzione, identità e finalità

Art. 1

Nella diocesi di Conversano-Monopoli, la costituzione e il funzionamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) sono regolati dalle disposizioni generali del canone 536 del Codice di Diritto Canonico e dal presente Statuto approvato dal Vescovo diocesano.

Art. 2

Il CPP è:

- segno della fondamentale uguaglianza battesimale e della piena comunione di tutti i battezzati nella varietà dei carismi e dei ministeri;
- strumento della partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione della Chiesa;
- organo consultivo nel quale tutte le componenti del popolo di Dio partecipano al discernimento comunitario e alla maturazione delle decisioni pastorali riguardanti la parrocchia.

Art. 3

- Il CPP, attraverso il discernimento comunitario e al fine di promuovere il rinnovamento dell'azione pastorale della parrocchia in senso sinodale e missionario, ha il compito di:
- approfondire i problemi pastorali inerenti alle attività della comunità parrocchiale e al suo contesto territoriale;
- elaborare, valutare, proporre e verificare scelte operative riguardanti la vita della comunità, nel quadro di un progetto pastorale parrocchiale condiviso e in sintonia con gli orientamenti pastorali zonali e diocesani.

Art. 4

Il CPP è composto dal parroco, dai vicari parrocchiali, dai diaconi, dai presbiteri che collaborano stabilmente nella parrocchia, dai superiori di ogni comunità religiosa operante nella parrocchia e da laici, confermati e di età superiore ai 18 anni, designati in modo che siano opportunamente rappresentate le diverse realtà della comunità parrocchiale e auspicabilmente del suo contesto territoriale.

Al fine di garantire il necessario rinnovamento del consiglio, per quanto possibile nella situazione, i membri laici non ricoprano per più di due mandati consecutivi il ruolo di membro del CPP.

Le modalità specifiche di composizione del nuovo CPP (designazione, elezione e numero dei membri) sono definite dagli orientamenti diocesani elaborati in occasione del rinnovo dei consigli. In particolare, il numero dei membri laici viene stabilito in proporzione al numero dei parrocchiani, in modo che vi siano:

- membri eletti dalla comunità parrocchiale, dopo un opportuno processo di preparazione;
- responsabili di Aggregazioni laicali, Associazioni, Confraternite, Movimenti etc. presenti in parrocchia;
- 3 membri scelti dal parroco con la prevalente preoccupazione di integrare il CPP con alcune presenze significative non sufficientemente rappresentate nei passaggi precedenti (espressioni del contesto territoriale, giovani...).

Elettori sono tutti coloro che abbiano terminato il percorso di iniziazione cristiana, abbiano compiuto 16 anni e siano domiciliati in parrocchia o la frequentino stabilmente. La qualità di membro del CPP è incompatibile con quella di membro di altri Consigli Pastorali Parrocchiali o di Consigli per gli affari economici di altre parrocchie.

Art. 5

Il CPP si rinnova ogni 5 anni. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, subentra:

- il primo dei non eletti, se si tratta di consigliere eletto dalla comunità;
- colui che succede nell'incarico, se si tratta di consigliere responsabile di associazioni e simili;
- un altro designato dal parroco, se si tratta di consigliere dallo stesso nominato.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino al rinnovo dell'intero CPP. Chi non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato decaduto.

Art. 6

Per raggiungere le finalità descritte nell'art. 3, il metodo operativo del CPP è quello del discernimento comunitario, caratterizzato da alcuni passaggi così sintetizzabili:

- ascolto della Parola di Dio e preghiera comunitaria come momenti che accompagnano e qualificano l'intero processo di discernimento;
- osservazione e lettura delle problematiche del contesto territoriale;
- ascolto reciproco dei membri del consiglio ed eventualmente di invitati esterni;
- approfondimento delle tematiche oggetto di discernimento attraverso lo studio di contributi scritti e l'ascolto di esperti;
- elaborazione di scelte operative per la vita pastorale della comunità;
- valutazione delle stesse alla luce del Vangelo, del magistero e di quanto ascoltato e approfondito;

- maturazione di un consenso ecclesiale, intorno ad una o più delle scelte elaborate, eventualmente ricorrendo ad una votazione che esprima il consenso di una maggioranza qualificata (almeno 2/3 dei partecipanti);
- consegna delle proposte nelle mani del parroco, che raccoglie il consenso ecclesiale emerso nell'intero processo a cui ha preso parte e lo legittima o meno secondo il suo giudizio autorevole, facendo attenzione a non discostarsi da tale consenso senza "una ragione prevalente" (can. 127);
- verifica, dopo un congruo lasso di tempo, dell'attuazione delle decisioni prese.

Questi passaggi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, possono svilupparsi in forme diverse: momenti assembleari, confronti nei gruppi e contributi delle commissioni.

Organismi

Art. 7

Il presidente del CPP è il parroco. Spetta al presidente:

- convocare il consiglio;
- stabilire l'ordine del giorno, in collaborazione con la segreteria;
- accogliere il consenso ecclesiale emerso dall'intero processo di discernimento e legittimarlo o meno secondo il suo giudizio autorevole in quanto guida della comunità, come previsto nel metodo di lavoro del consiglio (art. 6).

Art. 8

Il CPP elegge una segreteria composta da 4 o 5 membri, che collabora con il parroco nel preparare il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni, nel curare il metodo del discernimento comunitario, nel guidare i lavori del consiglio, nel curare i raccordi con il livello zonale e diocesano e nel comunicare con la comunità.

Il parroco può avvalersi dell'aiuto della segreteria per affrontare questioni di particolare urgenza, in attesa di sottoporle al discernimento ulteriore del consiglio.

La segreteria, insieme al presidente, nomina il segretario, uno dei rappresentanti del CPP nel Consiglio Pastorale Zonale e il rappresentante del CPP nel Consiglio Pastorale Diocesano. All'interno della segreteria, per ogni riunione del CPP, verrà individuato un moderatore degli incontri.

Art. 9

Il moderatore è un membro della segreteria del CPP che ha il compito di guidare le riunioni in accordo con il presidente, promuovendo l'ascolto e il dialogo e favorendo la maturazione del consenso ecclesiale e delle scelte operative condivise.

Art. 10

Il segretario ha il compito di tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne le eventuali giustificazioni, ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del consiglio, curare la comunicazione delle attività del consiglio a tutta la comunità parrocchiale in collaborazione con il presidente e la segreteria.

Art. 11

I rappresentanti del CPP al Consiglio Pastorale Zonale e al Consiglio Pastorale Diocesano hanno il compito di curare il raccordo con tali organismi e, in collaborazione con il presidente e la segreteria del CPP, garantire la presentazione di esperienze e punti di vista della parrocchia a livello zonale e diocesano.

Art. 12

Il CPP può affidare a una o più commissioni lo studio di particolari questioni poste al discernimento comunitario. Tali commissioni o gruppi di lavoro possono essere utili nell'elaborare le scelte operative da sottoporre alla valutazione del CPP (art. 6).

Convocazione, comunicazioni e regolamento

Art. 13

Il CPP è convocato, in sessione ordinaria, dal parroco almeno tre volte all'anno. Potrà essere convocato in sessione straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati in anticipo.

Per la validità delle riunioni, al fine di garantire un'effettiva rappresentanza delle componenti della parrocchia, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 14

Il CPP studierà gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, sito internet, social media ecc.) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto con la comunità.

In particolare, la segreteria darà opportuna pubblicità ai lavori del CPP attraverso i canali della comunicazione parrocchiale.

Art. 15

Ogni CPP può darsi un regolamento secondo le linee del presente Statuto. Esso dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Art. 16

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e alle disposizioni ecclesiastiche vigenti. Il presente Statuto è approvato dal Vescovo diocesano, che potrà modificarne articoli e sezioni, anche alla luce di nuove disposizioni di carattere universale o nazionale.

	Conversano, 18 ottobre 2023.
Il Cancelliere	Il Vescovo diocesano